

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 1/2021 PER IL
FINANZIAMENTO DI BORSE
REGIONALI DI DOTTORATO
DI RICERCA IN SICILIA
A.A. 2021/2022**

Indice

Quadro normativo di riferimento

Articolo 1	- PREMESSA	7
Articolo 2	- OGGETTO E FINALITÀ.....	8
Articolo 3	- RISORSE	8
Articolo 4	- SOGGETTI PROPONENTI	9
Articolo 5	- DESTINATARI E PROCEDURE DI SELEZIONE	10
Articolo 6	- PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	10
Articolo 7	- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	11
Articolo 8	- ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	12
Articolo 9	- OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO.....	15
Articolo 10	- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	15
Articolo 11	- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
Articolo 12	- GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI.....	16
Articolo 13	- NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	18
Articolo 14	- CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	20
Articolo 15	- PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	20
Articolo 16	- CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	20
Articolo 17	- INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	21
Articolo 18	- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
Articolo 19	- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	21
Articolo 20	- ALLEGATI.....	21

Quadro normativo di riferimento

La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:

- Statuto della Regione Siciliana;
- Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e Legge regionale. 10 aprile 1978, n. 2;
- Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i.;
- D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
- D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12;
- D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 18 comma 1 lettera a);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica al Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché il D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021, secondo lo schema approvato con Delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2021, n. 3;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 10 luglio 2017, n. 52, recante "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020 (reg.UE n. 1303/2013)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 3 dicembre 2020, recante "Schema di Accordo concernente: "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi

- del comma 6, dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
- Nota del Presidente della Regione prot. n. 12183 del 26 maggio 2021 di trasmissione, per l'apprezzamento della Giunta regionale, della proposta di riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 5650 del 28 aprile 2021;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021, "Programma operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021, Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021, "Programma operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione”.
 - Deliberazione n. 270 del 28 giugno 2021, recante "Modifica del PO FSE Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione di chiusura periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)”;
 - Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
 - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
 - Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
 - Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 1256 del 28.02.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2018) n. 7326 di modifica del PO;
 - Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 9420 del 18.12.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2020) n. 1256 di modifica del PO;
 - Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 5406 del 20.07.2021;
 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
 - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020, versione vigente;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 23 giugno 2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 3 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014), aggiornato con DDG n. 7519 del 18/12/2018 e DDG n. 156 del 30/01/2020 e s.m.i.
 - Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020 ultima versione vigente;
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
 - Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'articolo 4 ("Dottorato di ricerca") come modificato dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45, recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. DGSINFS n. 3315 del 01/02/2019, recante le nuove "Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato";
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 321;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 27 giugno 2015, n. 458; recante le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 - 2014;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, recante l'Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Regionale 5 aprile n. 5/2011, n. 5 e s.m.i., recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e s.m.i.;
- Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, recante "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali UE;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015;
- Decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 di adozione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana;
- Legge 20 giugno 2019, n. 10, "Disposizioni in materia di diritto allo studio";
- Legge regionale del 12 maggio 2020 n. 9, "Legge di stabilità regionale 2020-2022";
- Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023";
- Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale".

Definizioni

"Decreto MIUR": il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45, recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

"Dipartimento": Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio;

"Regione" o "Amministrazione": Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regione dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio;

"Regolamento di accreditamento": il Decreto Presidenziale del 1° ottobre 2015, n. 25, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per

l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015;

"Soggetti attuatori" o "Soggetto attuatore": le Università che beneficiano del sostegno regionale di cui al presente Avviso;

"Soggetti proponenti": le Università, statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede operativa in Sicilia, in possesso dei requisiti dell'articolo 4 del presente Avviso;

"Vademecum": Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020 ultima versione vigente.

Articolo 1 – PREMESSA

1. La Regione Siciliana si propone di sostenere la promozione dell'alta formazione e della specializzazione post-laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro siciliano, al fine di contribuire a sostenere lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, secondo quanto definito nella Strategia Regionale dell'innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020 (S3 Sicilia) della Regione Siciliana in corso di aggiornamento.
2. Tale area di intervento trova accoglienza nel POC Sicilia 2014/2020 (POC) , Asse 5 "Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" – DGR 292 del 16 luglio 2021, in coerenza con quanto previsto nel PO FSE Sicilia 2014-2020 (POR) , Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione". Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi specifici e le azioni del POC e del POR a cui l'intervento dell'Avviso riferiscono.

Programma	Asse	Obiettivo Specifico	Azioni Individuate
POC	Asse 5. Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale	5.4 Interventi complementari FSE – Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014 -2020	Azione 5.4.3: Interventi complementari all'Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014 - 2020 e salvaguardia delle operazioni finalizzate e selezionate nell'ambito del medesimo Asse
POR	Asse 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Azione 10.5.6: Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche

3. L'avviso inoltre contribuisce all'attuazione del Programma regionale 2021-27 del FSE+ Sicilia, al momento in fase di definizione, ed in questo ambito, in particolare, al conseguimento dell'obiettivo specifico e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati.

4. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso le operazioni che saranno finanziate si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'Avviso è attuato nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014-2020, del Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-20 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020 vigenti. La Regione Siciliana effettuerà l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Articolo 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. L'avviso concorre al perseguimento delle seguenti finalità:
 - (i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria;
 - (ii) promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo;
 - (iii) innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca;
 - (iv) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi avendo riguardo alle specifiche condizioni di svantaggio desumibili anche dall'indicatore ISEE, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
2. Al fine di perseguire tali finalità, la Regione intende erogare borse di dottorato di ricerca regionali incrementali ("**Borse**" o "**Borse di Dottorato**") di durata triennale, per la frequenza di percorsi di dottorato da attivare nell'A.A. 2021/2022 - XXXVII ciclo.
3. La fruizione delle Borse comporta l'obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 6 mesi, la cui congruenza con il percorso di studio del dottorando, sia attestata dal Coordinatore del percorso e comunicata al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
4. Per le finalità sopra richiamate, le Borse di Dottorato rappresentano un'offerta aggiuntiva e non sostitutiva delle borse che saranno finanziate dalle Università nel corso dell'A.A. 2021/2022.

Articolo 3 - RISORSE

1. Le risorse finalizzate al finanziamento delle Borse di cui al presente Avviso ammontano ad € **3.001.031,46** (tremilionimillettrentuno/46). Tali risorse sono individuate, sul POC Sicilia 2014/2020, Asse 5 Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale, Obiettivo specifico 5.4.
2. La Regione, al fine di assicurare una equa distribuzione territoriale delle Borse di Dottorato, ripartisce la suddetta dotazione finanziaria sulla base della **classe dimensionale di appartenenza** delle Università, misurate in termini di studenti iscritti per l'A.A. 2019/20 nelle sedi amministrative ed operative ricadenti nel territorio regionale, risultanti dai dati del Ministero dell'Università e della Ricerca ("**MUR**"), come evidenziate nella seguente tabella:

Classe Dimensionale Università (Studenti iscritti a.a. 2019/20*)	Dotazione massima risorse per classe dimensionale (euro)
Superiore a 30.000	€ 2.204.839,44
Compreso tra 30.000 e 10.000	€ 612.455,40
Compreso tra 10.000 e 2.000	€ 122.491,08
Inferiore a 2.000	€ 61.245,54

*Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti – Osservatorio MUR in collaborazione con CINECA

3. Per ciascuna Università sono erogate un numero di Borse di Dottorato non superiore ai seguenti valori:

Classe Dimensionale Università (Studenti iscritti a.a. 2019/20)	Borse regionali aggiuntive
Superiore a 30.000	18
Compreso tra 30.000 e 10.000	10
Compreso tra 10.000 e 2.000	2
Inferiore a 2.000	1

4. Premesso che il valore massimo di ogni borsa aggiuntiva è pari ad **€ 58.889,79** (nel caso di durata minima del periodo all'estero di 3 mesi) e di **€ 61.245,54** (nel caso di durata del periodo all'estero di 6 mesi), le Università non potranno ottenere finanziamenti eccedenti la dotazione massima per la classe di cui al precedente punto 2, né un numero di borse superiore a quello indicato nel precedente punto 3.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilità, in ogni fase del procedimento, di reimputare le risorse destinate al presente Avviso su altre fonti di finanziamento e/o su altri Programmi comunitari, nazionali o regionali coerenti con le finalità di cui al precedente articolo 2.
6. La Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1, sulla base degli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate.

Articolo 4 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal MUR ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto MIUR, con sede operativa in Sicilia ("**Università**"), in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- essere accreditate ai sensi del Regolamento di accreditamento, macro tipologia C - Formazione Superiore;
 - ovvero aver presentato istanza di accreditamento per la macro tipologia richiesta. In tale ultimo caso, il requisito di accreditamento regionale dovrà essere posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive di cui al successivo articolo 8. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata a valere sull'Avviso.
2. I corsi di dottorato per i quali si chiede l'ammissione a finanziamento ed oggetto della proposta progettuale di cui all'art. 6, devono, a pena di esclusione, essere accreditati ai sensi del Decreto MIUR ovvero devono essere oggetto, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, della richiesta di accreditamento ministeriale come previsto dal predetto Decreto. In ogni caso, l'accREDITAMENTO ministeriale dovrà essere posseduto prima dell'avvio del corso.
3. Non sono ammesse le Università telematiche.

Articolo 5 - DESTINATARI E PROCEDURE DI SELEZIONE

1. I destinatari delle proposte progettuali sono i laureati, nati o residenti in Sicilia, utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'A.A. 2021/2022, i quali devono avere un'età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato.
2. I destinatari di cui al precedente punto 1, dovranno dichiarare:
 - il valore del reddito ISEE;
 - la propria disponibilità ad effettuare un soggiorno di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca e di essere consapevoli che il mancato svolgimento del periodo all'estero comporterà la revoca dell'intera borsa di studio;
 - di non beneficiare, al momento di presentazione dell'istanza di assegnazione della Borsa di Dottorato, di altre borse a qualsiasi titolo conferite e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di studio regionale, fatta eccezione a quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente.
3. Nelle prove di selezione dei destinatari, l'Università garantisce che la Borsa sia assegnata:
 - in caso di parità di punteggio, al candidato che presenta il reddito ISEE più basso;
 - in caso di parità di punteggio e di reddito ISEE ovvero in caso di parità di punteggio e di variazione dell'ISEE non superiore al 5%, ad un dottorando donna.
4. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, prima dell'assegnazione della Borsa.
5. L'Università garantisce l'attivazione di procedure di selezione dei dottorandi, improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità, dando evidenza che trattasi di borse finanziate a valere su risorse del POC Sicilia 2014/2020, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento e, per più ampia diffusione, sul sito www.sicilia-fse.it del PO -FSE 2014-2020.

Articolo 6 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. A pena di esclusione, con il presente Avviso sono finanziate Borse relative ai percorsi di dottorato di ricerca che siano dotati tassativamente delle seguenti caratteristiche:
 - riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti al fabbisogno regionale di sviluppo e qualificazione territoriale e contribuire alla creazione di reti tra sistema regionale della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione e del sistema produttivo;
 - avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
 - prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Sicilia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso Istituzioni diverse dall'Università autorizzati dal Collegio del dottorato;
 - prevedere periodi di studio e ricerca all'estero che sono finanziati a valere del presente Avviso per un periodo compreso tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi nel triennio (anche non continuativo a condizione che il Collegio dei docenti del corso di dottorato ne attesti la coerenza con il piano di studi dottorali). In caso di permanenza all'estero per periodi superiori ai sei mesi, i relativi costi sono a carico del dottorando o di altre fonti pubbliche o private di finanziamento, purché diverse da quelle erogate a valere sul presente Avviso;
 - assicurare qualificate e specifiche strutture operative e tecnico-scientifiche, messe a norma per le attività di studio e ricerca, (ivi inclusi, se pertinenti con la tipologia di corso, laboratori scientifici, sistemi complessi, banche dati ecc.);
 - prevedere attività didattiche specifiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

- disporre della presenza di una rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico, anche internazionale, che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni ai fini di un successivo impiego dei dottori di ricerca;
 - garantire pari opportunità nell'accesso;
 - promuovere soluzioni e procedure ecocompatibili, per la tutela dell'ambiente, l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e il risparmio energetico, nell'ambito della realizzazione del percorso.
2. I percorsi di dottorato proposti per l'attribuzione delle Borse dovranno prevedere il completamento delle procedure di selezione dei destinatari successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito.
 3. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università.
 4. Per ciascun percorso di dottorato potrà essere attribuita una Borsa, a condizione che risulti almeno una borsa di dottorato finanziata dall'Università.
 5. Per l'A.A. 2021/2022, i Soggetti proponenti dovranno prevedere, a valere sulle proprie risorse, un numero di Borse di Dottorato in ambito regionale non inferiore al 60% di quello erogato in ambito regionale nell'A.A. 2020/2021 a valere su fonti di finanziamento diverse dal P.O. FSE Sicilia o da altre risorse messe a disposizione dalla Regione.
 6. L'erogazione delle Borse è prevista a partire dall'A.A. 2021/2022 e copre al massimo trentasei mensilità a partire dall'avvio del percorso di dottorato.

Articolo 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i Soggetti proponenti dovranno produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - **Istanza di finanziamento** (Allegato A), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università.
Dovrà essere presentata un'unica istanza di finanziamento per tutti i corsi di dottorato deliberati dal competente organo accademico nell'A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo), accreditati o in corso di accreditamento, ai sensi del Decreto MIUR.
 - **Formulario-Scheda corso di dottorato** (Allegato B) da compilare per ogni corso di dottorato oggetto della proposta progettuale, completo della documentazione richiesta nel modello allegato, sottoscritto a pena di inammissibilità con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università e dal Coordinatore del percorso di dottorato, in cui si specifica:
 - o la denominazione del dottorato e gli ambiti disciplinari di riferimento;
 - o il numero delle borse di dottorato finanziate nel corrente anno accademico, per ciascun corso, distinto tra quelle finanziate a valere su risorse proprie dell'Università e quelle derivanti da altri finanziamenti esterni;
 - o il numero di borse di dottorato di ricerca che si chiede di attivare a valere sulle risorse individuate dal presente Avviso, in relazione alle potenzialità didattico-organizzative di ciascun dottorato e nei limiti previsti dall'Avviso.

Le Università non potranno modificare né sostituire gli ambiti disciplinari dei corsi di dottorato, oggetto delle proposte formative. L'impossibilità di attivazione dei dottorati ammessi comporterà la rinuncia al finanziamento riconosciuto, per il valore corrispondente alla/e relative Borsa/Borse di dottorato.

Nella predisposizione della proposta progettuale, le Università devono tenere conto dei principi orizzontali previsti dall'articolo 7 e 8 del Regolamento 1303/2013 relativi allo sviluppo sostenibile, alla parità tra uomini e donne e pari opportunità e non discriminazione.

- **Piano finanziario** (Allegato C), sottoscritto a pena di inammissibilità con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università e dal Coordinatore del percorso di dottorato.

Il fac-simile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e, al fine di darne ampia diffusione, sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

2. A pena di irricevibilità, la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata in formato PDF tramite posta elettronica certificata ("PEC"), al Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it **alla c.a. del Servizio X entro e non oltre le ore 23:59:59 del 10 Settembre 2021**. Al riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.
3. La documentazione deve pervenire mediante la casella di posta elettronica certificata in corso di validità secondo le vigenti disposizioni (cfr. articolo 65, D.Lgs. n. 82/2005) associata all'identità del Soggetto proponente.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.
5. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it alla c.a. del Servizio X. Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

Articolo 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità

1. Le proposte progettuali sono ritenute **irricevibili**, se:
 - pervenute oltre i termini previsti;
 - trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
 - non sottoscritte con le modalità ed i termini indicati all'articolo 7.
2. Le proposte progettuali sono ritenute **inammissibili**, se:
 - presentate da un soggetto non ricompreso tra quelli indicati al precedente articolo 4;
 - non riferite a tutti i corsi di dottorato accreditati dal MUR per l'A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo);
 - non corredate dalla documentazione richiesta;
 - presentate da parte di uno stesso soggetto proponente in un numero di istanze superiore ad uno;
 - mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nella domanda di finanziamento secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente Avviso.
3. L'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità è eseguita a cura del competente Servizio del Dipartimento.
4. Completata l'istruttoria, il Servizio dà comunicazione a mezzo PEC ai Soggetti proponenti non ammessi delle cause di irricevibilità/inammissibilità, concedendo un termine per presentare eventuali osservazioni. Nelle more del ricevimento e della verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei Soggetti proponenti non ammessi, la Commissione può procedere alla valutazione tecnica delle proposte progettuali ammesse.
Valutazione delle proposte progettuali
5. La valutazione delle proposte è affidata ad una apposita Commissione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento, la quale potrà eventualmente avvalersi della collaborazione di esperti scientifici individuati dal Dipartimento. In ogni caso, a tali figure, non sarà riconosciuto nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.
6. La Commissione valuta le proposte progettuali, per ciascun corso di dottorato, sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo (*) (valori interi)
A. Qualificazione del soggetto proponente (Max 35 punti)	A.1 Esperienza accademica e scientifica del Coordinatore del dottorato e di ulteriori due componenti del Collegio di Dottorato, avendo riguardo alla coerenza dei profili curriculari con gli obiettivi del corso di dottorato. <i>(Allegare CV)</i>	Max punti 15
	A.2 Disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione del progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità, servizi avanzati, ecc.). <i>(Max 30 righe)</i>	Max punti 20
B. Qualità e coerenza progettuale (Max 45 punti)	B.1 Qualità didattico-scientifica della proposta formativa attraverso descrittori dei percorsi formativi previsti e dei contenuti riferibili ad elementi di innovazione e avanzamento delle conoscenze specialistiche. <i>(Max 50 righe)</i>	Max punti 25
	B.2 Attrattività territoriale - Congruenza della/e tematica/che proposta/e rispetto ai processi di sviluppo territoriale ed alle prospettive occupazionali <i>(Max 50 righe)</i>	Max punti 10
	B.3 Internazionalizzazione del dottorato Descrizione del profilo di internazionalizzazione del dottorato, con riferimento al progetto di internazionalizzazione della proposta ed anche alle esperienze di almeno due precedenti cicli dottorali. (Indicare i partenariati internazionali con descrizione delle attività previste in collaborazione, incluse la tutela delle tesi finali). <i>(Max 50 righe)</i>	Max punti 10
C. Criterio premiale (Max 10 punti)	C.1 Eventuali attività di partenariato con Istituzioni, Enti di ricerca, Imprese, territorialmente e/o strategicamente rilevanti. <i>(Max 30 righe)</i>	Max punti 10
D. Coerenza con i principi orizzontali del PO (Max 10 punti)	D.1 Pari opportunità e non discriminazione. (Previsione di iniziative da porre in essere, sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato, finalizzate ad assicurare i principi di pari opportunità e non discriminazione e di parità di genere). <i>(Max 15 righe)</i>	Max punti 5
	D.2 Presenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato	

Criteria di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo (*) (valori interi)
	proposti, includendo in questo ambito, la presenza di interventi nel campo della green economy e/o blue economy. (Max 15 righe)	Max punti 5
Max 100 punti	TOTALE	100

7. Nella fase di valutazione possono essere richiesti ai Soggetti proponenti ulteriori elementi conoscitivi. La Commissione attribuisce il punteggio, sulla base di un giudizio di merito fondato sulle informazioni contenute nella proposta progettuale, assegnando un punteggio pari a zero in assenza di pertinenti informazioni.

Approvazione delle graduatorie

8. Un corso di dottorato, facente parte della proposta progettuale, è finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione **non sia inferiore a 65/100**. I corsi di dottorato che a seguito della valutazione conseguiranno un punteggio non inferiore a 65/100, potranno essere ammessi a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio ed entro i limiti del valore massimo della proposta, determinato dalla classe dimensionale di appartenenza e dal numero massimo di Borse come individuato dall'Avviso.
9. La graduatoria dei corsi di dottorato e delle relative Borse sarà articolata rispetto a ciascuna Università, secondo un ordine decrescente dei corsi di dottorato oggetto della proposta progettuale, in relazione al punteggio totale ottenuto. In caso di parità di punteggio tra i corsi di dottorato contenuti nella proposta progettuale, qualora non vi siano risorse sufficienti, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio B relativo a "*Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna*". In caso di parità di punteggio per questo criterio, si darà priorità rispettivamente al progetto con punteggio più alto in relazione all'indicatore B.1 e, in subordine, B.2.
10. Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso.
11. A conclusione delle fasi di istruttoria (ricevibilità ed ammissibilità) e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria delle proposte progettuali, composta dai seguenti elenchi:
- ammessi a finanziamento;
 - non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;
 - esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente.
12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e, al fine di darne ampia diffusione, sul sito www.sicilia-fse.it. Al fine di rendere celere il relativo procedimento, l'Amministrazione si riserva di notificare agli interessati il Decreto, assegnando il termine breve di giorni cinque per eventuali osservazioni.
13. Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, e contestuale finanziamento ed impegno, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché sul sito internet www.sicilia-fse.it e sulla GURS, anche per estratto.
14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili potranno, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e senza alcun diritto allo scorrimento, essere destinate

all'attivazione di corsi di dottorato idonei e non finanziati, secondo l'ordine del punteggio complessivo attribuito.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a pena di revoca dello stesso a:
 - sottoscrivere l'atto di adesione secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione;
 - realizzare l'operazione conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa di riferimento;
 - assicurare idonea informazione e pubblicità degli interventi finanziati a valere sul presente Avviso, prevedendo modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari;
 - accettare i relativi controlli da parte della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati, garantendo la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, nonché assicurando la presenza del personale interessato;
 - redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nell'atto di adesione sottoscritta di cui al successivo articolo 13;
 - esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
 - mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
 - fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione entro i termini richiesti;
 - rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo articolo 11 del presente Avviso.
2. I Soggetti attuatori sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, tali Soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione sulla base di quanto previsto dai Regolamenti (UE).
3. I Soggetti attuatori sono tenuti ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto nell'ambito delle risorse del POC Sicilia 2014/2020:
 - a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, comprensiva delle finalità e dei risultati, ed evidenziando i loghi istituzionali della Regione, dell'Unione Europea e del MUR richiamati nell'Avviso;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto cofinanziato dal PO FSE e/o risorse complementari in un luogo facilmente visibile al pubblico.
4. I Soggetti attuatori garantiscono che i destinatari siano informati in merito al finanziamento, inserendo in qualsiasi documento usato per il pubblico oppure per i partecipanti - in relazione all'attuazione degli interventi finanziati a valere sul presente Avviso - una dichiarazione da cui risulti che il progetto e i contratti regionali si collocano nell'ambito degli interventi finanziati dalla Regione e cofinanziati dal FSE e/o da Programmi complementari.

Articolo 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti da parte del Dipartimento in favore dei Soggetti attuatori saranno effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - un anticipo pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dopo la

sottoscrizione dell'atto di adesione e la comunicazione dell'attivazione delle Borse di dottorato previste;

- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle Borse effettivamente attivate, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 50% del primo anticipo ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle Borse effettivamente attivate ed attive, a seguito della realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 100% del primo anticipo e del 50% del secondo pagamento ricevuto, debitamente validata da parte del Servizio competente della Regione;
- il saldo finale a conclusione delle attività finanziate, debitamente validato da parte del Servizio competente della Regione.

In caso di Università non statali, il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 12 del presente Avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento ed alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del Soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente della Regione sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte del Soggetto attuatore.

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di riferimento.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014.

Articolo 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A seguito dell'approvazione della proposta progettuale e della relativa ammissione al finanziamento, il soggetto proponente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
2. In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Il CUP, ove non noto, sarà richiesto dal competente Dipartimento (ove richiesto, a seguito di apposita delega). Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e s.m.i, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

Articolo 12 - GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1303/2013 come successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/1046, gli interventi finanziati a valere sul presente Avviso sono gestiti attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).

2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (UE) che sottendono all'attuazione dei Fondi SIE per il periodo 2014/2020, che prevede la possibilità di determinare gli importi *"conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario"*.
 3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascuna Borsa, dal prodotto tra il valore del costo standard corrispettivo previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.
 4. Il finanziamento è riconosciuto mediante tabelle standard di costi unitari. Per la quantificazione dell'UCS è preso a riferimento la disciplina della borsa ed il valore della stessa, in applicazione delle norme previste dal DM n. 40 del 25 gennaio 2018 che ha modificato il DM 18 giugno 2008. Pertanto, l'importo complessivo massimo riconoscibile per ciascuna borsa è pari a € **61.245,54** per l'intero triennio suddiviso come segue:
 - un periodo standard di 30 mesi per il quale è corrisposta una borsa del valore annuo pari a € 15.343,32 a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università fino all'importo massimo annuo di € 3.501,36 (importo complessivo per l'intero periodo di 30 mesi € 47.111,70, di cui borsa € 38.358,30 e quota oneri accessori € 8.753,40). Tale periodo nazionale è elevabile fino a 33 mesi (con conseguente ricalcolo degli importi complessivi) in funzione della durata di permanenza all'estero;
 - un periodo all'estero di durata effettiva non inferiore a 3 mesi per il quale è corrisposta una borsa riconosciuta dal FSE per la durata massima di 6 mesi, dell'importo massimo di € 11.507,46 inclusiva delle spese per il soggiorno all'estero, a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo di € 2.626,38 (importo complessivo massimo per l'intero periodo di 6 mesi € 14.133,84)¹. La borsa per il periodo all'estero sarà riconosciuta solo per i mesi effettivi autorizzati dal Dipartimento e svolti all'estero.
- Ne deriva su base mensile quanto segue in termini di UCS adottate dal presente Avviso:
- UCS borsa mensile pari a € **1.570,39**
 - UCS borsa mensile per periodo all'estero (min 3 e max 6 mesi) € **2.355,64**.
5. L'importo per ogni Borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all'estero a valere sull'avviso (durata massima riconosciuta 6 mesi). Eventuali importi eccedenti sono a carico dell'Università e non verranno rimborsati.
 6. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l'erogazione di borse a favore di dottorandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso. È riconosciuta altresì la corrispondente quota di oneri contributivi accessori a carico dell'Università, secondo le aliquote in vigore per l'anno 2021.
 7. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum FSE 2014/2020, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, nel

¹Gli importi sono calcolati per i periodi nazionale ed estero sulla base delle aliquote INPS vigenti dall'1/01/2021. Eventuali successive variazioni in aumento delle aliquote INPS sono a carico dell'ente erogante (Università); eventuali riduzioni delle aliquote INPS non determinano economie utilizzabili dai soggetti beneficiari e comporteranno una rideterminazione del parametro UCS riconosciuto.

rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.

8. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate e sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto della proposta progettuale approvata e delle condizioni richieste dall'Avviso.

Articolo 13 - NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Disciplina degli aspetti gestionali

La gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività relative alle operazioni finanziate a valere sul presente Avviso deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum e dal Manuale delle procedure dell'AdG per il PO FSE Sicilia, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso.

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, in qualità di soggetto beneficiario, sottoscrive apposito atto di adesione con la Regione, sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione.

Il soggetto beneficiario deve:

- (i) comunicare l'inizio delle attività almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio;
- (ii) trasmettere l'elenco dei soggetti assegnatari delle Borse regionali e delle altre borse assegnate a valere su fondi nazionali (o altre fonti di finanziamento);
- (iii) dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle Borse di Dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
- (iv) far compilare ai dottorandi assegnatari delle Borse la domanda di iscrizione agli interventi FSE utilizzando il modello previsto dal vademecum (allegato 3 del Vademecum) e far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della Borsa, con esplicito riferimento al soggiorno all'estero (secondo il modello predisposto dall'Amministrazione);
- (v) comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato;
- (vi) far pervenire bimestralmente alle scadenze previste dal Vademecum i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa UE e le indicazioni fornite dal Dipartimento utilizzando il modello previsto (Allegato 8 del Vademecum), nonché altri dati informativi su richiesta della Regione;
- (vii) conformarsi al sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) del PO FSE Sicilia 2014/2020 ed al relativo sistema informativo, ad ogni altra disposizione emanata dal Dipartimento, nonché a riversare i dati dell'operazione – oltre agli ulteriori che si rendessero necessari - nel sistema informativo FSE 2014/20 ai fini dell'attuazione e della rendicontazione. Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE, sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti e il mancato adempimento può determinare l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
- (viii) comunicare, al termine di ciascun anno di corso, l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo.

I dottorandi assegnatari delle Borse devono produrre bimestralmente una breve relazione mensile dell'attività realizzata e, al termine di ogni anno di corso, una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio professionale intraprese, sui principali risultati, sul grado di

soddisfazione delle attività condotte, sul soggiorno all'estero, ove già svolto o in corso di svolgimento utilizzando il modello previsto (Allegato 16 del Vademecum).

Si precisa che la Borsa per il periodo di studi dottorali all'estero, potrà essere riconosciuta a seguito di autorizzazione rilasciata dal Dipartimento. A tal fine, dovrà essere presentata formale richiesta da parte del Coordinatore del corso di dottorato almeno 60 giorni prima dell'inizio della permanenza all'estero, dalla quale si evinca l'arco temporale interessato ed il progetto formativo internazionale del singolo borsista. La mancata autorizzazione preventiva comporterà il non riconoscimento del maggior valore dell'UCS mensile borse di dottorato per il periodo svolto all'estero.

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per il finanziamento delle Borse in favore di dottorandi che rinuncino e interrompano il corso nei primi 2 mesi del primo anno di borsa non sono riconosciuti a rimborso dall'Amministrazione. In caso di possibili rinunce, il Soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere al borsista ed a trasmettere all'Amministrazione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il soggetto attuatore, nel caso di rinunce successive al 2° mese del primo anno, è tenuto in ogni caso a fornire una dichiarazione da parte del Coordinatore del percorso di dottorato, controfirmata dal dottorando, nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza.

Nei casi di rinuncia, l'Università potrà procedere all'assegnazione della borsa al candidato ammesso al medesimo corso di dottorato, secondo l'ordine della graduatoria, previo parere favorevole del Coordinatore del percorso di dottorato. Tali casi dovranno essere comunicati preventivamente all'Amministrazione ai fini delle verifiche di competenza e della necessaria autorizzazione.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati all'Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione della borsa. Non sono riconosciuti eventuali costi aggiuntivi.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di dottorato di ricerca

Ai fini della dimostrazione e dell'attestazione delle attività realizzate, il Soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento, la seguente documentazione:

Tempistiche	Documenti
Secondo la tempistica definita nell'atto di adesione	<p>Domanda di rimborso intermedia, composta dai seguenti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum); 2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 15 del Vademecum); 3. Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum); 4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum); 5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza).
A conclusione dell'operazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum); 2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 18 del

	<p>Vademecum);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum); 4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum); 5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza); 6. Richiesta rendicontazione (cfr. Allegato 22 del Vademecum); 7. Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale (se prevista).
--	--

Articolo 14 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte delle Università di quanto previsto nelle proposte progettuali, nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nell'atto di adesione che regola il rapporto di finanziamento con la Regione.
2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:
 - i. mancato avvio dei percorsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università;
 - ii. mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell'Università, di cui al precedente articolo 9 e all'atto di adesione del finanziamento;
 - iii. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto presentato o mancato svolgimento del periodo di studi e ricerca all'estero da parte del dottorando.
3. Nel caso di mancato conseguimento del titolo, a conclusione del percorso di dottorato di ricerca, il contributo pubblico subirà una riduzione pari al 10% del valore complessivo della relativa Borsa di dottorato.

Articolo 15 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati.

Articolo 16 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal Soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per le seguenti finalità:
 - a) registrare i dati relativi ai Soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
 - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati

nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Articolo 17 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei Soggetti attuatori nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso si precisa che:
 - a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e l'Amministrazione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa, né di arti e professioni;
 - b) ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

Articolo 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio X - Sistema Universitario e della Ricerca scientifica e tecnologica".

Articolo 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi fase del procedimento, senza che per questo i Soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Articolo 20 - ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:
 - *Allegato A* - Domanda di finanziamento
 - *Allegato B* - Formulario-Scheda corso di dottorato
 - *Allegato C* - Piano finanziario

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti

